

Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie

Natanti



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. Prodotto: Aviva Easy Drive Natanti

Data di aggiornamento 01.11.2019

Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini,14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.

Le Parti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere una legislazione diversa da quella italiana; in questi casi prevarranno le norme imperative e le disposizioni specifiche relative all'assicurazione obbligatoria dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

I massimali minimi di legge R.C. Auto sono i seguenti:

7.290.000€ per sinistro, con il massimo di:

6.070.000€ per danni a persone (indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro)

1.220.000€ per danni a cose e animali.

La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese (gratuite)	<p>Rinuncia alla Rivalsa Questa condizione aggiuntiva rappresenta un'opportunità per l'Assicurato di evitare l'eventuale azione di rivalsa qualora, in seguito a un sinistro, ci sia stata l'inosservanza di norme contenute nel Codice della Strada o nella legge che disciplina la Responsabilità Civile Auto. La rinuncia alla rivalsa è gratuita dal massimale 7.500.000€ unico.</p> <p>Traino L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dal traino di una o più persone comunque effettuato: sci nautico, paracadute ascensionale, traino di gommoni e galleggianti; sono comprese in garanzia le persone trainate. Il premio è determinato sulla base del massimale prescelto.</p>
Tipo di guida	Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Estensione alle acque di tutto il mondo	È prevista, con un sovrappremio, l'estensione della copertura assicurativa alle acque di tutto il mondo.

QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. AUTO PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?

In aggiunta o in alternativa alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie "Corpi Veicoli Terrestri (CVT)" e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal natante - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di incendio e furto, sulla base del valore assicurato.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; ! verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del natante nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premio in aumento o diminuzione.</p>
INFORTUNI (opzionale)	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della navigazione del natante.

<p>Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile sostituire la tabella della valutazione del grado percentuale di invalidità permanente ANIA offerta, con quella INAIL. • È possibile, estendere la garanzia alla copertura alle spese per le prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche; • esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'infortunio; • uso di sale operatorie e di materiali d'intervento; • terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero; • rette di degenza in ospedale o clinica; • spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica scegliendo un massimale adeguato alle proprie esigenze.
<p>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</p>	<p>Rinuncia Al Diritto Di Rivalsa L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.</p> <p>L'assicurazione non è operante per gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; ! verificatisi durante la guida del natante da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione del natante guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; ! avvenuti quando il natante sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; ! avvenuti quando il natante non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; ! avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! avvenuti in caso di utilizzo del natante in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).
<p>TUTELA LEGALE (opzionale)</p>	
<p>Garanzia Base</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso del natante. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale.</p> <p>È possibile in base alle esigenze del contraente scegliere fra tre opzioni di massimali.</p>
<p>Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>
<p>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</p>	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ! per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 11.2 – lettere f) e g); ! per acquisto di beni mobili registrati; ! se il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida del natante secondo la normativa vigente;

	<ul style="list-style-type: none"> ! se il conducente guidi il natante con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; ! se il natante non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti; ! se il natante non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
--	---

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> × Autovetture e Autotassametri × Ciclomotori e Motocicli × Motocarri × Autobus × Veicoli Trasporto Cose, Trasporto Specifico o ad uso Speciale × Macchine Operatrici e Carrelli × Macchine Agricole × Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico × Veicoli D'epoca × Autocase × Targhe Estere
-----------------------	---


Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro: La denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telefonando al numero Verde 800.117.330; • spedendo una raccomandata A/R; • scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it. <p>È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro". Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due parti.</p> <p>Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>A richiesta dell'Impresa di Assicurazione devono essere prodotti in copia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato o licenza di navigazione e documento attestante la proprietà del natante; • patente del conducente. <p>A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).</p> <p>Nei casi di incendio, furto, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione entro 5 giorni.</p> <p>Nel caso di furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.</p> <p>In caso di infortuni la denuncia deve essere corredata di certificato medico e presentata direttamente all'Intermediario.</p> <p>In caso di sinistro tutela, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:</p> <p>Denuncia Telefonica, contattare DAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'Italia numero Verde 800.341.143 • dall'estero +39.045.83.78.901 <p>Denuncia Scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per posta elettronica a sinistri@das.it; • per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.
---------------------------------------	---

	<p>Assistenza diretta / in convenzione Non previste</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio, dovuta all'applicazione della clausola "Bonus/Malus", rimborsando gli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati prima della scadenza del contratto. Se trattasi di sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente (o l'Intermediario con delega) può richiedere l'importo dei sinistri pagati alla Stanza di Compensazione c/o Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - via Yser 14 - 00198 Roma - www.consap.it - tel. 06.85.796.530 - fax 06.85.796.546/547 - e-mail rimborsistanza@consap.it. La Stanza di Compensazione comunica l'ammontare degli importi che possono essere rimborsati direttamente alla stessa. Tale possibilità riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale successiva al pagamento dei sinistri. Tale facoltà non è applicabile ai contratti con Franchigia fissa.</p> <p>Gestione dei sinistri Tutela Legale L'Impresa di Assicurazione ha affidato la gestione dei sinistri alla società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – via Enrico Fermi 9/B - tel. dall'Italia 800.341.143 - tel. dall'estero +39.045.83.78.901 - indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it. Assistenza Il servizio di assistenza stradale è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa di Assicurazione qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa di Assicurazione esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Con riferimento ad un sinistro R.C.Auto, l'impresa di assicurazioni deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 60 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danno a cose o danni a persona. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere in visione i relativi atti.</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

Rimborso	Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del natante, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro natante dello stesso settore tariffario, è previsto all'Assicurato il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruito ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
-----------------	--

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata del Contratto	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione e Riattivazione	<p>È prevista la possibilità di sospendere il contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice: Non è consentita la sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per polizza temporanea; • per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile; • con data uguale a quella di scadenza. <p>La riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del contratto per la stessa o altro natante, purché non si verifichi cambio di settore tariffario, applicando le condizioni della tariffa vigente al momento della riattivazione.</p>

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento da parte del Contraente.
Risoluzione	Il Contraente ha diritto di risolvere il contratto: per cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o per furto totale.

A chi è rivolto questo prodotto?

<p>il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche proprietarie, usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio di un natante, imbarcazione, imbarcazioni a vela munite di motore motori amovibili. IL cliente ha interesse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proteggere il proprio patrimonio da danni provocati a terzi durante la navigazione; • tutelarsi per danni materiali e diretti al natante (es. incendio, furto); • ricevere assistenza legale o in situazioni di bisogno o a proteggere il conducente da eventuali infortuni avvenuti durante la navigazione.

Quali costi devo sostenere?

<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari relativamente alla garanzia RCA è pari al 11% del premio imponibile, al netto delle imposte.</p> <p>La quota parte percepita in media dagli intermediari relativamente alle garanzie CVT è pari al 18% del premio imponibile, al netto delle imposte.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all' Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L' Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.</p>
<p>Conciliazione Paritetica</p>	<p>Prevista dall'accordo sottoscritto da Ania e da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012. Tale procedura, facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RCA la cui richiesta non sia superiore a 15.000€ purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia già stato incaricato un altro soggetto in rappresentanza dell'Assicurato verso l'Impresa di Assicurazione; • non sia stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria; • nelle procedure di risarcimento diretto o del terzo trasportato, non sia stata indirizzata la richiesta di risarcimento alla Compagnia gestoria. <p>Per accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta a una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell'Ania www.ania.it.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato Incendio, Furto, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Eventi Catastrofali E Kasko In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato nominano il proprio perito.</p> <p>Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indenizzabilità, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici.</p> <p>Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.